

TI_GERICHTE 11.1996.68 vom 21. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.68

FR: TI_GERICHTE 11.1996.68 du 21 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1996.68 del 21 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato, ciò che non è il caso in concreto. Parimenti irricevibile è lo scritto inviato dall'appellante dopo le osservazioni dell'attrice, non esistendo in appello un doppio scambio di allegati (art. 314 CPC).

E. 2

Il Pretore ha respinto la domanda di nullità relativa alla perizia e al complemento poiché il perito, pur essendosi fondato su documentazione estranea all'incarto e su dichiarazioni di terzi interpellati di propria iniziativa, non avrebbe accertato fatti nuovi, mentre contestazioni sugli accertamenti, le valutazioni, le opinioni e l'imparzialità del perito stesso dovranno essere sollevate al dibattimento finale. L'appellante ribadisce che la perizia deve essere dichiarata nulla poiché il perito, violando il principio attinatorio, si è valso di ricerche e sopralluoghi non autorizzati dal Pretore. A suo avviso inoltre il primo giudice non poteva rinviare al dibattimento finale le contestazioni sulla diligenza e la parzialità del perito.

E. 3

Nella fattispecie, come ha rilevato anche il Pretore, per l'allestimento del referto giudiziario il perito si è messo in relazione con terzi e ha compiuto sopralluoghi in assenza delle parti. In particolare egli ha sentito gli ingegneri _____ e _____, dell'Ufficio forestale, procedendo anche ad alcune ispezioni presso l'Ufficio tecnico di _____ e l'Ufficio dei registri di _____. a) È indubbio che il perito deve disporre di tutto il fascicolo processuale, compresi i memoriali delle parti, i documenti prodotti o richiamati, i verbali delle ispezioni e quelli delle testimonianze. Lo specialista che desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi) oppure che desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al giudice, il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio del contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Un'eccezione è possibile solo per elementi che, pur non si trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente accessori. La Camera civile di appello ha già avuto modo di dichiarare nulla, di conseguenza, una perizia per la stesura della quale il perito aveva attinto di sua iniziativa a documentazione che non si trovava agli atti (II CCA, sentenza del 19 gennaio 1993 in re A. c. M.; I CCA, sentenza dell'11 gennaio 1995 in re F. c. F.; Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994 pag. 167 seg.).

b) Nella fattispecie le ispezioni all'Ufficio tecnico di _____ e all'Ufficio dei registri non possono essere parificate ad atti di istruzione autonomi del perito, già per il fatto che le informazioni risultanti da pubblici registri e planimetrie possono essere considerate di notorietà generale. Diversa è la situazione per quanto riguarda le informazioni che il perito ha assunto dall'ingegner _____ i. A tal fine il perito avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione del Pretore. Dal referto peritale e dal relativo complemento si evince in effetti che, secondo l'ing. _____, in linea di principio sarebbe possibile ottenere un permesso di dissodamento per la costruzione della strada e del posteggio (perizia, pag. 6 e complemento, pag. 2). Lo stesso ingegnere ha definito inoltre il bosco lungo la superficie della servitù richiesta (particella n. _____) "di scarso pregio" (complemento, pag. 24). È vero che l'opinione del forestale non è vincolante, ma la natura del bosco – in particolare della zona adiacente l'attuale posteggio sul fondo della convenuta – rientra pur sempre nei criteri preposti alla definizione dell'indennità dovuta per la concessione della servitù e può quindi avere rilevanza ai fini della perizia. Giovi ricordare che per determinare la piena indennità dovuta giusta l'art. 694 cpv. 1 CC al proprietario gravato entra in considerazione anche lo svantaggio oggettivo che deriva a costui dalla concessione del passo necessario (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 78 ad art. 694; Steinauer , Les droits réels, vol. II, 2^a edizione, n. 1868a), come pure la diminuzione del valore venale del fondo serviente e tutti gli altri pregiudizi che derivano all' obbligato in quanto prevedibili, secondo l'ordinario andamento delle cose, in seguito alla concessione del passo (DTF 121 III 445 consid. 8a). Nel caso in esame, per determinare il pregiudizio subito dalla convenuta il perito si è fondato sulle indicazioni dell'ing. Corti, ma senza dare alle parti la possibilità di esprimersi. Egli ha raccolto così, in violazione del contraddittorio. dati suscettibili di influire sull'esito del referto. Ne segue che le risposte n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII, XIII, XIV e XV della perizia, come pure le risposte n. 11, 12b, 12f, 12i, 12k, 18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b del complemento, che si fondano con ogni evidenza su indicazioni sfuggite al vaglio del contraddittorio, devono essere dichiarate nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). Non si giustifica invece di dichiarare la nullità di tutto il referto, bastando a sanare la violazione formale lo stralcio delle risposte citate. Ciò posto, non rimane che ritornare gli atti al Pretore perché inviti il perito a integrare la perizia e il relativo complemento dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi sugli elementi complementari di valutazione.

E. 4

L'appellante si duole inoltre che il Pretore ha rinviato al dibattimento finale la trattazione delle altre censure sulla perizia e afferma che la stessa dovrebbe essere dichiarata nulla anche perché il perito, oltre a fondarsi su indicazioni di terzi, ha enunciato opinioni personali e gratuite, ha avanzato malevoli supposizioni sui suoi propositi, ha confuso i costi dei vari tracciati del passo, ha eluso importanti circostanze e domande, cadendo in numerose contraddizioni e denotando totale mancanza di attendibilità. a) Lo scopo di una perizia è l'accertamento di fatti la cui constatazione richiede conoscenze particolari, in modo da agevolare al giudice l'interpretazione di dati aventi carattere scientifico, che trascendono la normale esperienza (art. 247 CPC; Cocchi/Trezzini , CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 e 3 ad art. 247). Le parti possono chiedere al giudice di far completare la perizia, oralmente o per scritto (art. 252 cpv. 2 CPC), facoltà di cui in concreto l'appellante si è avvalsa. Sul piano civile non sussistono altri rimedi. Una nuova perizia entra in linea di conto solo eccezionalmente, ove il perito abbia dichiarato di non poter rispondere a quesiti o controquesiti oppure abbia dato risposte "manifestamente insufficienti o discordanti" (art.

252 cpv. 5 CPC). b) Nella misura in cui accusa il perito di parzialità, di malevolenza e di confusione, l'appellante precorre quindi – come ha rilevato il primo giudice – l'apprezzamento della prova. Per di più essa si limita a sostenere che la quantità e l'unilateralità delle incongruenze sono tali da far apparire dubbia l'imparzialità e l'equanimità dell'esperto (appello, pag. 9 punto 7.6), ma la sua sola impressione soggettiva non basta a confortare simili rimproveri. Accuse del genere, poi, vanno fatte valere subito, non appena ravvisate, non quando l'esperto ha esaurito il suo compito (II CCA, sentenza del 27 dicembre 1990 in re B.SA c. B.A.). c) Nella misura in cui l'appellante imputa al perito di non avere risposto in modo completo o esauriente, la censura non è destinata a miglior sorte. In concreto il perito ha risposto infatti a tutte le domande, mentre per essere manifestamente insufficiente una perizia deve offendere la logica e violare principi fondamentali universalmente riconosciuti della scienza o dell'arte. Nel caso in esame le tesi del perito possono non soddisfare la convenuta, ma non integrano gli estremi testé espressi (Rep. 1968 pag. 271). Del resto si cercherebbe invano nell'appello un accenno alle presunte contraddizioni e insufficienze, non bastando al riguardo il semplice rinvio a punti dell'istanza (appello, pag.

E. 9

Per quanto concerne le spese processuali, la doglianza è già stata vagliata (consid. 6) e non è il caso di ripetersi. IV. Sulle spese e le ripetibili

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l'appello del 25 aprile 1996, la convenuta ottiene causa vinta unicamente sulla nullità di talune risposte peritali, ma soccombe sul resto, ciò che giustifica una suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili. Analogo riparto si legittima per gli oneri di prima sede. Gli appelli contro i decreti del 2 ottobre 1996 sono integralmente respinti e l'appellante ne sopporta dunque i costi. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello del 25 aprile 1996 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che le risposte ai quesiti peritali n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII, XIII, XIV e XV della perizia, come pure le risposte ai quesiti del complemento peritale n. 11, 12b, 12f, 12i, 12k, 18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b sono dichiarate nulle. Il perito è invitato a riformulare le risposte ai predetti quesiti senza le informazioni ottenute da terzi, la cui assunzione deve preventivamente essere autorizzata da questo giudice. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.– b) spese fr. 50.– fr. 600.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. L'appello del 2 ottobre 1996 (inc. _____) è respinto e il decreto impugnato è confermato. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a _____ fr. 500.– per ripetibili di appello. V. L'appello del 2 ottobre 1996 (inc. _____) è respinto e il decreto impugnato è confermato. VI. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a _____ fr. 500.– per ripetibili di appello. VII. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.